



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

**CAPITANERIA DI PORTO
PESARO**

ORDINANZA

**“RECANTE LA DISCIPLINA DELLA PESCA SPORTIVA E RICREATIVA,
DELLO SBARCO E DELLA REGISTRAZIONE STATISTICA DEL TONNO
ROSSO (*thunnus thynnus*)”**

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Pesaro:

- VISTA** il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 recante “misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96” e ss. mm. e ii., che abroga la legge 963/65;
- VISTA** la Legge 28 luglio 2016, n. 154 recante “Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale.” ed in particolare il Capo VIII articolo 39, che modifica il predetto decreto legislativo;
- VISTO** il D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modifiche ed integrazioni, concernente il regolamento di esecuzione in materia di pesca marittima;
- VISTO** il Decreto Legislativo 26 maggio 2004, n. 153 recante “attuazione della Legge 07.03.2003, n. 38, in materia di pesca marittima”;
- VISTO** D.M. 6 dicembre 2010 — recante disposizioni in materia di rilevazione delle consistenze della pesca sportive o ricreativa in mare e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** l’elenco dei porti designati in allegato al Decreto Direttoriale n. 8447 in data 7 aprile 2017;
- VISTO** il Decreto Direttoriale n. 168451 in data 13 aprile 2021 del MIPAAF – Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 520/2007 del 7 maggio 2007 che stabilisce misure minime tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori e che abroga il Reg.(CE) 973/2001;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del Regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il Regolamento (CE) n. 1626/94;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1224/2009 del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca e il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 del 08 aprile 2011;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1627/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 settembre 2016, relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo e recante l’abrogazione del regolamento (CE) n. 302/2009 del consiglio;

- VISTA** la circolare n. 12780 in data 15 giugno 2010, del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali - Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura, con oggetto "Pesca sportiva e ricreativa del tonno rosso – Reg. (CE) n. 302/2009" che abroga la circolare n. 14152 in data 5 maggio 2009 dello stesso dicastero, per quanto applicabile in armonia con l'attuale normativa in vigore;
- VISTA** la Raccomandazione ICCAT-17-07 che modifica la Raccomandazione ICCAT-14-04 sul tonno rosso nell'atlantico orientale e mediterraneo;
- VISTA** la Raccomandazione ICCAT-18-02 che istituisce un piano di gestione pluriennale per il Tonno Rosso nell'atlantico orientale e Mar Mediterraneo;
- VISTA** la circolare n. 58693 in data 16 giugno 2010, del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Reparto III – Ufficio 2° Operazioni . Sez. 3ª Centro Controllo Nazionale Pesca, con oggetto "Pesca sportiva e ricreativa del tonno rosso – Reg. (CE) n. 302/2009", per quanto applicabile in armonia con l'attuale normativa in vigore;
- VISTI** gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione nonché l'art. 59 del Regolamento al Codice della Navigazione e l'art. 97 del D.P.R. 1639/1968;
- VISTA** la propria ordinanza n. 17/2019 del 18 maggio 2019 recante "disciplina della pesca sportiva e ricreativa, dello sbarco e della registrazione statistica del tonno rosso *thunnus thynnus*";
- RITENUTO** necessario disciplinare le attività di sbarco del tonno rosso nei porti designati di Pesaro e Fano, ricadenti nell'ambito del Compartimento Marittimo di Pesaro, ai sensi delle richiamate disposizioni normative, fissando il punto e gli orari di sbarco del tonno rosso (*thunnus thynnus*) derivante dall'attività di pesca sportiva/ricreativa, al fine di consentire il controllo delle catture, il rispetto di tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti;
- CONSIDERATO** che le norme della presente Ordinanza si conformano alle disposizioni di carattere europeo e nazionale, previste in materia di pesca del tonno rosso e pesce spada, a cui occorre far sempre riferimento per le fattispecie richiamate e per quelle non espressamente citate;

ORDINA

Articolo 1

(Campo di applicazione e finalità provvedimento)

1. La presente ordinanza regola e disciplina l'attività di **pesca sportiva e ricreativa del tonno rosso** (*thunnus thynnus*) in mare, e le operazioni di sbarco del prodotto catturato nell'ambito dei porti designati di Pesaro e Fano ricadenti nell'ambito del Compartimento Marittimo di Pesaro.
2. Scopo del presente provvedimento è quello di dare attuazione alla normativa in premessa citata, che prevede, a cura dell'Autorità Marittima competente, il rilascio di un nulla osta alla pesca, il controllo sulle catture e l'esattezza dei dati inseriti nella "*dichiarazione di cattura*", da compilare al momento dello sbarco di esemplari di tonno rosso (*thunnus thynnus*) nonché la verifica delle taglie minime pescabili.

Articolo 2

(Definizioni)

1. Pesca ricreativa:

Ai sensi del Regolamento UE 1627/2016, in premessa citato, per "pesca ricreativa" si intende una pesca non commerciale praticata da soggetti che non appartengono a un'organizzazione sportiva nazionale e che non sono in possesso di una licenza sportiva nazionale.

2. Pesca sportiva:

Ai sensi del Regolamento UE 1627/2016, in premessa citato, per “pesca sportiva” si intende una pesca non commerciale praticata da soggetti appartenenti a un’organizzazione sportiva nazionale o in possesso di una licenza sportiva nazionale.

Articolo 3 (Periodo di pesca consentito)

1. Ai sensi del Regolamento UE 1627/2016, in premessa citato, la pesca sportiva e ricreativa del tonno rosso nel mar Mediterraneo è consentita nel periodo compreso tra il 16 giugno ed il 14 ottobre di ogni anno, salvo diverse, eventuali disposizioni ministeriali emanate come ad esempio la chiusura anticipata dell’attività di pesca per esaurimento del contingente di quote assegnato.

Articolo 4 (Prescrizioni, limitazioni e divieti)

1. Prescrizioni, limitazioni e divieti comuni alla pesca sportiva e ricreativa del tonno rosso:
 - a) L’esercizio della pesca ricreativa e sportiva è sottoposto alla preventiva apposizione della nulla osta sulla comunicazione di attività di pesca, a cura della competente Autorità Marittima, di cui al seguente art. 5.
 - b) La taglia minima pescabile di tonno rosso nel mar Mediterraneo è pari a 30 Kg. di peso ovvero 115 cm. di lunghezza, misurati dall’estremità della mascella superiore all’estremità del raggio più corto della coda (lunghezza della forca).



PESO MINIMO CONSENTITO 30 KG

ovvero

**115 CM DI MISURA MINIMA
CONSENTITA**

- c) È vietata la commercializzazione di tonno rosso (*thunnus thynnus*) catturato nell’ambito della pesca ricreativa e sportiva.
 - d) Nell’ambito dell’esercizio della pesca ricreativa e/o sportiva è altresì vietato l’uso di palangari per la cattura di specie altamente migratorie tra cui il tonno rosso (*thunnus thynnus*), così come sancito dall’art 17 del regolamento (CE) n. 1967/2006, in epigrafe elencato.
 - e) In caso di cattura di tonno rosso (*thunnus thynnus*) dalla terra ferma oppure ad opera di subacquei durante l’attività di pesca sportiva e/o ricreativa dovranno essere rispettate, per quanto applicabili, tutte le disposizioni contenute nella presente ordinanza, ad eccezione di quanto disciplinato per la comunicazione preventiva e connesso nulla osta dell’Autorità Marittima.
2. Prescrizioni, limitazioni e divieti inerenti la pesca ricreativa del tonno rosso (*thunnus thynnus*):
 - a) Nell’ambito della pesca ricreativa, è vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare più di un esemplare di tonno rosso (*thunnus thynnus*) per uscita in mare al giorno per unità da diporto.
 - b) Non sono pertanto, consentite più battute di pesca del tonno rosso (*thunnus thynnus*) nell’arco della stessa giornata significando che, nel caso in cui la battuta di pesca duri più di un giorno è comunque consentito lo sbarco di un unico esemplare.
 - c) L’esemplare di tonno rosso (*thunnus thynnus*) sbarcato deve essere intero.
Prima dell’ingresso in porto o approdo può essere effettuata la sola preventiva operazione di eviscerazione ed eliminazione delle branchie; le eventuali operazioni di

pulizia, sezionamento ed eviscerazione effettuate dopo lo sbarco, non possono essere compiute presso il punto di sbarco/ormeggio/approdo, nei luoghi pubblici ovvero all'interno dell'area portuale/demaniale.

3. Prescrizioni, limitazioni e divieti inerenti la pesca sportiva del tonno rosso (*thunnus thynnus*):
- a) Le competizioni di pesca sportiva del tonno rosso (*thunnus thynnus*) organizzate nell'ambito del Compartimento Marittimo di Pesaro, devono essere preventivamente autorizzate dalla competente Autorità Marittima e le unità da diporto partecipanti devono essere munite del nulla osta di cui al seguente art. 5.
 - b) Nell'ambito delle manifestazioni afferenti le competizioni di pesca sportiva di tonno rosso (*thunnus thynnus*), opportunamente autorizzate, e gli allenamenti ad esse finalizzati, l'attività dei partecipanti deve essere effettuata unicamente con la nota tecnica del "catch and release".
 - c) In via del tutto eccezionale e previo opportuna autorizzazione, nel caso in cui il tonno rosso (*thunnus thynnus*) proveniente dalla cattura avvenuta nell'ambito di competizioni di pesca sportiva venga sbarcato, devono essere rispettate anche le prescrizioni di cui al comma 2 del presente articolo.

Articolo 5

(modalità di presentazione delle comunicazioni di esercizio dell'attività di pesca sportiva e ricreativa e rilascio nulla osta alla)

1. I pescatori ricreativi o sportivi, in qualità di proprietari, armatori o utilizzatori di unità da diporto che intendono esercitare la pesca del tonno rosso (*thunnus thynnus*), devono presentare all'Ufficio Circondariale Marittimo, nella cui giurisdizione ricade il porto/approdo cui fa base abituale la medesima unità, apposita comunicazione in duplice copia ed in carta libera, inerente la volontà di svolgere l'attività di pesca in questione con unità da diporto, osservando le seguenti modalità:
- a) per le unità da diporto che stazionano ovvero intraprendono abitualmente la navigazione nei/dai porti/approdi ricadenti nell'ambito del Circondario Marittimo di Pesaro, la comunicazione, conforme all'allegato B) della presente ordinanza, deve essere presentata alla Sezione Pesca della Capitaneria di Porto di Pesaro;
 - b) per le unità da diporto che stazionano ovvero intraprendono abitualmente la navigazione nei/dai porti/approdi ricadenti nell'ambito del Circondario Marittimo di Fano, la comunicazione, conforme all'allegato B) della presente ordinanza deve essere presentata all'Ufficio Circondariale Marittimo di Fano;

inoltre l'interessato di cui al presente comma, dovrà presentare unitamente alla comunicazione di che trattasi, la copia della seguente documentazione:

PER NATANTI DA DIPORTO	PER IMBARCAZIONI e NAVI DA DIPORTO
a. copia della polizza di assicurazione del/i motore/i;	a. copia della licenza di navigazione dell'unità, qualora iscritta nei Registri delle Imbarcazioni da Diporto/Registri Navi da Diporto;
b. copia della documentazione amministrativa relativa al/ai motore/i;	b. copia della documentazione amministrativa relativa al/ai motore/i;
c. copia di un documento di riconoscimento del richiedente;	c. copia della polizza di assicurazione dell'unità da diporto;
d. individuazione esatta del posto di ormeggio;	d. copia di un documento di riconoscimento del richiedente;
e. copia del censimento della pesca sportiva/ricreativa effettuato il sito del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo.	e. individuazione esatta del posto di ormeggio;
	f. copia del censimento della pesca sportiva/ricreativa effettuato il sito del

2. L'Autorità Marittima competente, alla ricezione della dichiarazione di cui all'allegato B) della presente Ordinanza, in seguito alla disamina della pratica, ricorrendone i presupposti, appone il proprio nulla osta sulla stessa, unitamente alla contestuale assegnazione di un numero progressivo con cadenza annuale.
3. La dichiarazione in parola munita del nulla osta dell'Autorità Marittima, ha validità triennale, limitatamente al periodo compreso tra il 16 giugno ed il 14 ottobre, salvo chiusura anticipata della pesca ricreativa/sportiva del tonno rosso (*thunnus thynnus*), la stessa deve essere trattenuta insieme ai documenti di bordo ed esibita, qualora richiesta, alle Autorità preposte al controllo.
4. Al di fuori del predetto periodo consentito di cui al punto 3. del presente articolo, l'esercizio dell'attività di pesca ricreativa e/o sportiva del tonno rosso (*thunnus thynnus*) può essere effettuata unicamente con la nota tecnica del "catch and release" fermo restando l'obbligo di cui all'art. 4 comma 3 lettera b. della presente ordinanza nonché, in ossequio alle disposizioni di rango superiore opportunamente emanate dalla competente Autorità.
5. La dichiarazione in parola munita del nulla osta dell'Autorità Marittima, consente lo svolgimento dell'attività di pesca ricreativa del tonno rosso (*thunnus thynnus*) per tutti i soggetti presenti a bordo anche in assenza del soggetto che ha presentato la dichiarazione, purché muniti della prevista registrazione della rilevazione statistica della pesca sportiva/ricreativa effettuato sul sito del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2010 e successive modifiche e integrazioni, in premessa citato.
6. La dichiarazione munita del nulla osta dell'Autorità Marittima, ai fini della pesca ricreativa, è valida anche per l'esercizio della pesca sportiva, nonché per la partecipazione a gare di pesca sportiva.

Articolo 6 **(Porti designati)**

In ottemperanza a quanto disposto con la normativa in premessa citata, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, ha individuato i porti di Pesaro e di Fano tra quelli designati allo sbarco del tonno rosso (*thunnus thynnus*) di cui alla presente ordinanza.

Articolo 7 **(Punti di sbarco)**

Nell'ambito del Compartimento Marittimo di Pesaro, al fine di consentire il controllo qualitativo-quantitativo dei prodotti ittici di che trattasi, sono stati all'uopo individuati dei tratti di banchina portuale dove è possibile effettuare le operazioni di controllo misurazione ed eventuale pesatura del prodotto ittico catturato, secondo le modalità di seguito riportate:

Porto di Pesaro prima di dirigersi presso il proprio posto di ormeggio/approdo al fine di procedere all'effettivo sbarco del prodotto ittico, le unità dovranno accostare temporaneamente presso la **banchina commerciale**, per permettere le operazioni di verifica e misurazione del tonno rosso (*thunnus thynnus*).

Porto di Fano prima di dirigersi presso il proprio posto di ormeggio/approdo al fine di procedere all'effettivo sbarco del prodotto ittico, le unità dovranno accostare temporaneamente presso la **banchina n. 9 (tratto antistante la sede della lega navale)**, per permettere le operazioni di verifica e misurazione del tonno rosso (*thunnus thynnus*).

Per contingenti motivi di carattere operativo, la locale Autorità Marittima, per la singola richiesta precedentemente notificata, potrà assegnare temporaneamente un'altra banchina, dove poter procedere alle operazioni di controllo e verifica del prodotto ittico.

Articolo 8 **(Orari di sbarco)**

Al fine di consentire l'attività di vigilanza e controllo da parte dell'Autorità Marittima e degli Organi a ciò preposti, nell'ambito del Compartimento Marittimo di Pesaro, le operazioni di sbarco del Tonno rosso (*thunnus thynnus*) nei porti designati di cui ai precedenti articoli 6 e 7, catturato in attività di pesca sportiva/ricreativa, sono consentite nelle fasce orarie come di seguito riportato:

- **Porto designato di Pesaro** dalle ore 08:00 alle ore 24:00.
- **Porto designato di Fano** dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 20:00.

Articolo 9 **(Adempimenti relativi allo sbarco del prodotto pescato)**

1. I comandanti/conducenti delle unità da diporto che effettuano catture di tonno rosso (*thunnus thynnus*), provenienti sia dalla pesca ricreativa, qualora eventualmente autorizzata, che da quella sportiva, regolarmente muniti di nulla osta di cui all'art. 5 della presente Ordinanza, devono comunicare, con ragionevole anticipo e comunque almeno 30 minuti prima dell'ingresso nel porto designato, di cui ai precedenti articoli 6 e 7, i dati relativi alla cattura all'Autorità Marittima del porto designato di sbarco, utilizzando i dati richiamati nell'allegato A) alla presente ordinanza.

Per tale adempimento devono essere osservate le seguenti modalità:

- a) sbarco nel porto designato di Pesaro
 - comunicare preventivamente il proprio previsto orario di arrivo in porto/ormeggio a questa Capitaneria di Porto, mediante contatti via VHF/FM sui canali 16 (156,800 Mhz - primo contatto) e successivamente sul canale di lavoro oppure, telefonicamente al seguente numero di utenza telefonica: **0721/1778380** oppure **0721/177831**;
- b) sbarco nel porto designato di Fano
 - comunicare preventivamente il proprio previsto orario di arrivo in porto all'Ufficio Circondariale Marittimo di Fano, mediante contatti via VHF/FM sui canali 16 (156,800 Mhz - primo contatto) e successivamente sul canale di lavoro oppure telefonicamente al seguente numero di utenza telefonica: **0721/803681**.
2. All'arrivo in porto, ovvero entro 24 ore dal termine delle operazioni di sbarco del tonno rosso (*thunnus thynnus*), dovrà essere consegnato all'Autorità Marittima del porto di sbarco, il predetto allegato A) per il successivo inoltro, ai fini statistici, alla Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura.
3. I comandanti delle unità di cui al primo comma del presente articolo non potranno iniziare le operazioni di sbarco del prodotto pescato, sino a quando non sia presente sul posto un incaricato della locale Autorità Marittima ovvero sia stato ottenuto un preventivo nulla osta da parte della stessa.

Articolo 10 **(Sanzioni)**

1. I contravventori alla presente ordinanza sono perseguibili in base alle norme sanzionatorie previste dall'ordinamento nazionale e comunitario in materia di pesca ed in base alla natura amministrativa o penale della relativa violazione e comunque di massima ai sensi delle sottoelencate disposizioni normative
 - Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n.4 recante "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010 e successive modifiche e integrazioni;
 - Inosservanza delle disposizioni sulla regolare tenuta dei documenti di bordo artt. 1193 e 1194 del Codice della Navigazione;
 - Inosservanza di provvedimenti e norme di polizia dati dall'Autorità Marittima art. 1174 del Codice della Navigazione e, ove ricorrano nei casi più gravi, l'art. 650 del Codice Penale.

2. Le Autorizzazioni/nulla osta rilasciate potranno essere revocate dalla competente Autorità Marittima in caso di riscontrata inosservanza della presente ordinanza ovvero delle disposizioni nazionali e comunitarie in materia di pesca ricreativa/sportiva del tonno rosso (*thunnus thynnus*).

Articolo 11 (Abrogazioni)

1. L'ordinanza n. 17/2019 in data 18 maggio 2019, in premessa citata, emessa da questa Capitaneria di Porto, è abrogata.

Articolo 12 (Disposizioni finali)

1. Per tutto quello non espressamente disciplinato dalla presente Ordinanza, si applica quanto contenuto nelle vigenti normative nazionali e unioniali citate in premessa, nonché nelle rispettive Ordinanze e Regolamenti localmente emanati in materia da questa Autorità Marittima.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo degli Uffici marittimi ricadenti nell'ambito di questo Compartimento marittimo, l'inclusione nella pagina "ordinanze" del sito istituzionale <http://www.guardiacostiera.gov.it/pesaro> ovvero previa opportuna diffusione tramite gli organi di informazione e associazioni di categoria.

Pesaro, (vedasi data di numerazione)

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Barbara MAGRO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate

PESCA RICREATIVA/SPORTIVA
COMUNICAZIONE DI CATTURA DEL TONNO ROSSO (*thunnus thynnus*)

(art. 9 dell'ordinanza n. 25/2021 in data 29/06/2021 della Capitaneria di Porto di Pesaro)

Nome dell'unità:.....

Numero e Ufficio d'iscrizione:.....

Generalità del Comandante dell'unità da diporto:.....

Numero di Autorizzazione/nulla-osta per la pesca sportiva/ricreativa del tonno rosso:

.....rilasciata il dall'Autorità Marittima di

Riferimento comunicazione (VHF, cell.) in data alle ore all'Autorità

Marittima di.....

Porto designato di sbarco

Specificare se le catture sono avvenute nel corso della pesca ricreativa o sportiva

Data della cattura	Quantitativi catturati (Kg. e Tons.)	Numero di esemplari	Posizione	
			Latitudine	Longitudine
		1 (uno)		

Data _____

Firma del Comandante dell'unità

Modalità per effettuare la comunicazione preliminare allo sbarco.

A cura dei comandanti/conducenti delle unità da diporto che effettuano catture di tonno rosso (*thunnus thynnus*), i dati relativi alle catture, siano esse provenienti dalla pesca ricreativa che sportiva (qualora autorizzata), dovranno essere preventivamente comunicati con ragionevole anticipo e comunque almeno 30 minuti prima dell'ingresso nel porto designato, all'Autorità Marittima di cui all'ordinanza n. 25/2021 emessa dalla Capitaneria di Porto di Pesaro in data 29/06/2021, utilizzando i dati richiamati nel presente allegato, secondo le modalità di seguito indicate:

a) sbarco nel porto designato di Pesaro

comunicare preventivamente il proprio previsto orario di arrivo in porto/ormeggio a questa Capitaneria di Porto, mediante contatti via VHF/FM sui canali 16 (156,800 Mhz - primo contatto) e successivamente sul canale di lavoro oppure, telefonicamente al seguente numero di utenza telefonica: **0721/1778380** oppure **0721/177831**;

b) sbarco nel porto designato di Fano

comunicare preventivamente il proprio previsto orario di arrivo in porto all'Ufficio Circondariale Marittimo di Fano, mediante contatti via VHF/FM sui canali 16 (156,800 Mhz - primo contatto) e successivamente sul canale di lavoro oppure telefonicamente al seguente numero di utenza telefonica: **0721/803681**.

All'arrivo in porto, ovvero entro 24 ore dal termine delle operazioni di sbarco del tonno rosso (*thunnus thynnus*), dovrà essere consegnato all'Ufficio Circondariale Marittimo competente (di Pesaro o di Fano), il presente allegato A), per il successivo inoltro, ai fini statistici, alla Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura.

I comandanti/conducenti delle unità non potranno iniziare le operazioni di sbarco del prodotto pescato, sino a quando non sia presente sul posto un operatore della locale Autorità Marittima ovvero sia stato ottenuto un preventivo nulla osta da parte della stessa.

Alla

(indicare l'Autorità Marittima interessata)

Sezione Pesca

(cap)

(Comune)

**MODELLO DI COMUNICAZIONE DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI PESCA SPORTIVA/
RICREATIVA DEL TONNO ROSSO (*thunnus thynnus*)**

(art. 5 dell'ordinanza n. 25/2021 in data 29/06/2021 della Capitaneria di Porto di Pesaro)

Articoli 11 e 19 del Reg. UE n. 1627/2016

La/Il sottoscritta/o _____ nata/o a _____ il
 _____ e residente in _____ alla via/piazza
 _____ n. _____, proprietaria/o e/o armatrice/ore e/o
 utilizzatrice/ore del natante/imbarcazione/nave da diporto denominato/a
 _____, di lunghezza f.t. _____ mt, di colore
 _____, materiale di costruzione dello scafo _____,
 iscritto nei R.I.D./R.N.D. della Capitaneria di Porto/Ufficio Circondariale Marittimo di
 _____, di stanza nel porto di _____, presso
 _____;

COMUNICA

ai sensi della normativa in oggetto, di voler esercitare l'attività di pesca ricreativa/sportiva del tonno rosso (*thunnus thynnus*) con la suddetta unità da diporto, nel periodo dal 16 giugno al 14 ottobre.

A tal fine allego:

- Fotocopia dei documenti dell'unità da diporto;
- Fotocopia del documento d'identità, tipo _____
 n. _____ rilasciato in data _____ da _____.

Dichiaro di essere a conoscenza delle disposizioni comunitarie, nazionali e di carattere locale in materia di pesca sportiva/ricreativa del tonno rosso (*thunnus thynnus*), alcune delle quali di seguito elencate:

Prescrizioni, limitazioni e divieti comuni alla pesca sportiva e ricreativa del tonno rosso (*thunnus thynnus*):

- L'esercizio della pesca ricreativa e sportiva è sottoposto alla preventiva apposizione del nulla osta sulla comunicazione di attività di pesca, a cura della competente Autorità Marittima, di cui all'art. 5 dell'Ordinanza n. 25/2021 della Capitaneria di porto di Pesaro.
- La taglia minima pescabile di tonno rosso (*thunnus thynnus*) nel mar Mediterraneo è pari a 30 Kg. di peso ovvero 115 cm. di lunghezza, misurati dall'estremità della mascella superiore all'estremità del raggio più corto della coda (lunghezza della forca).
- È vietata la commercializzazione di tonno rosso (*thunnus thynnus*) catturato nell'ambito della pesca ricreativa e sportiva.
- Nell'ambito dell'esercizio della pesca ricreativa e/o sportiva è altresì vietato l'uso di palangari per la cattura di specie altamente migratorie tra cui il tonno rosso (*thunnus thynnus*), così come sancito dall'art 17 del regolamento (CE) n. 1967/2006, in epigrafe elencato.
- In caso di cattura di tonno rosso (*thunnus thynnus*) dalla terra ferma oppure ad opera di subacquei durante l'attività di pesca sportiva e/o ricreativa dovranno essere rispettate, per quanto applicabili, tutte le disposizioni contenute nell'Ordinanza n. 25/2021 della Capitaneria di porto di Pesaro, ad accezione di quanto disciplinato per la comunicazione preventiva e connesso nulla osta dell'Autorità Marittima.

Prescrizioni, limitazioni e divieti inerenti la pesca ricreativa del tonno rosso (*thunnus thynnus*):

- Nell'ambito della pesca ricreativa, è vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare più di un esemplare di tonno rosso (*thunnus thynnus*) per uscita in mare al giorno per unità da diporto.
- Non sono pertanto, consentite più battute di pesca del tonno rosso (*thunnus thynnus*) nell'arco della stessa giornata significando che, nel caso in cui la battuta di pesca duri più di un giorno è comunque consentito lo sbarco di un unico esemplare.
- L'esemplare di tonno rosso (*thunnus thynnus*) sbarcato deve essere intero.
- Prima dell'ingresso in porto può essere effettuata la sola preventiva operazione di eviscerazione ed eliminazione delle branchie; le eventuali operazioni di pulizia, sezionamento ed eviscerazione effettuate dopo lo sbarco, non possono essere compiute presso il punto di sbarco/ormeggio/approdo, nei luoghi pubblici ovvero all'interno dell'area portuale/demaniale.

Prescrizioni, limitazioni e divieti inerenti la pesca sportiva del tonno rosso (*thunnus thynnus*):

- Le competizioni di pesca sportiva del tonno rosso (*thunnus thynnus*) organizzate nell'ambito del Compartimento Marittimo di Pesaro, devono essere preventivamente autorizzate dalla competente Autorità Marittima e le unità da diporto partecipanti devono essere munite del nulla osta di cui all'art. 5 dell'Ordinanza n. 25/2021 della Capitaneria di porto di Pesaro.

- Nell'ambito delle manifestazioni afferenti le competizioni di pesca sportiva di tonno rosso (*thunnus thynnus*), opportunamente autorizzate, e gli allenamenti ad esse finalizzati, l'attività dei partecipanti deve essere effettuata unicamente con la nota tecnica del "catch and release".
- In via del tutto eccezionale e previo opportuna autorizzazione, nel caso in cui il tonno rosso (*thunnus thynnus*) proveniente dalla cattura avvenuta nell'ambito di competizioni di pesca sportiva venga sbarcato, devono essere rispettate anche le prescrizioni di cui al comma 2 del presente articolo.
- Nell'ambito del Compartimento marittimo di Pesaro è fatto obbligo di comunicare, con ragionevole anticipo e comunque almeno 30 minuti prima dell'accesso in porto, con qualsiasi mezzo disponibile (VHF, cellulare ecc.) la cattura di tonno rosso (*thunnus thynnus*) all'Autorità Marittima del porto designato di sbarco di Pesaro o di Fano.
- Le operazioni di controllo e misurazione del tonno rosso (*thunnus thynnus*) avranno luogo nella banchina commerciale del porto designato di Pesaro e nella banchina n. 9 (tratto antistante la sede della Lega Navale) del porto designato di Fano.
- Le operazioni di verifica e di sbarco nei porti designati di Pesaro e Fano possono avvenire nei seguenti orari:
Porto designato di Pesaro dalle ore 08:00 alle ore 24:00.
Porto designato di Fano dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 20:00.
- entro 24 ore dallo sbarco, deve essere consegnata e/o trasmessa all'Autorità Marittima del porto designato presso il quale è stata effettuata la verifica e la misurazione del prodotto pescato, una copia della dichiarazione di cattura;
- un eventuale provvedimento d'interruzione della pesca del tonno rosso (*thunnus thynnus*), per raggiungimento della quota nazionale, potrà avere effetto anche nei riguardi della pesca sportiva e ricreativa;

Documentazione da allegare alla presente istanza:

PER NATANTI DA DIPORTO	PER IMBARCAZIONI e NAVI DA DIPORTO
- copia della polizza di assicurazione del/i motore/i; - copia della documentazione amministrativa relativa al/ai motore/i; - copia di un documento di riconoscimento del richiedente; - individuazione esatta del posto di ormeggio; - copia del censimento della pesca sportiva/ricreativa effettuato il sito del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo.	- copia della licenza di navigazione dell'unità, qualora iscritta nei Registri delle Imbarcazioni da Diporto/Registri Navi da Diporto; - copia della documentazione amministrativa relativa al/ai motore/i; - copia della polizza di assicurazione dell'unità da diporto; - copia di un documento di riconoscimento del richiedente; - individuazione esatta del posto di ormeggio; - copia del censimento della pesca sportiva/ricreativa effettuato il sito del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo.

_____, _____
luogo data

Firma del Richiedente

PARTE RISERVATA ALL' AUTORITA' MARITTIMA

(Timbro lineare dell'Autorità Marittima)

NULLA OSTA N. _____ / _____ RILASCIATO IL _____ E
VALIDO FINO AL _____, limitatamente al periodo consentito per la pesca
ricreativa/sportiva del tonno rosso (*thunnus thynnus*), compreso dal 16 giugno al 14 ottobre di ogni
anno, salvo chiusura anticipata della campagna di pesca.

Timbro tondo dell' Ufficio e firma